

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Adunanza 20 febbraio 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI GARZIGLIANA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C N. 23 DEL 30/06/2006) - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 138-176874/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS e GIOVANNI OSSOLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Garzigliana:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 92-28271 del 16/05/1989 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 3-24300 del 06/04/1988;
- ha approvato il progetto definitivo di due varianti parziali al P.R.G.C. vigente con deliberazione C.C. n. 17 del 29/05/2003 e n. 5 del 28/02/2005;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 23 del 30/06/2006, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 15/01/2007 (*Prat. n. 12/2007*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 542 abitanti nel 1971, 514 abitanti nel 1981, 519 abitanti nel 1991 e 544 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico positivo nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 740 ettari di territorio pianeggiante; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli 449 ettari del territorio comunale rientrano nella *Classe II*[^] (pari a circa il 61% della superficie comunale);
- sistema produttivo: non è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva individuati dal P.T.C.;
- risulta compreso nel *Circondario di Pinerolo*, sub-ambito "*Area di Pinerolo*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- è attraversato dalla S.S. n. 589 (ora di competenza provinciale nel tratto compreso tra l'innesto della S.S. n. 25 ad Avigliana – Trana – Piossasco e Pinerolo) e dalla S.P. n. 158 di Garzigliana;
- è interessato da un progetto di viabilità, presente nel P.T.C., inerente l'individuazione ed il potenziamento della S.P. n. 158 nel tratto compreso tra Garzigliana e Bricherasio;
- è interessato da un progetto di viabilità in fase di studio inerente la S.S. n. 589 e previsto dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dalle acque del Torrente Chisone, del Torrente Pellice e del Torrente Chiamogna il cui tracciato è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- è interessato dalle acque pubbliche del F.so Pellisotto;
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali evidenzia che 628 ettari complessivi del territorio comunale ricadono nelle fasce A, B e C; si rileva, inoltre, l'esistenza di un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C della lunghezza di 0.689 km;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte rileva che 455 ettari della superficie del territorio comunale sono aree inondabili da eventi alluvionali con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni;
- è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 2 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "*schede comunali*" allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23 del 30/06/2006 di adozione, finalizzati:

- all'ampliamento dell'area esistente destinata a servizi (parco, gioco e sport) ed individuata con la sigla "*Fe*" nel piano vigente;

- individuazione di una nuova rotatoria lungo la S.R. n. 589 a confine con il territorio del comune di Osasco, all'incrocio con la S.P. n. 158;
- rettificare l'area a servizi individuata in zona "Ai" del Piano;
- normare la possibilità di monetizzazione degli oneri di urbanizzazione

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'ampliamento dell'area a servizi "Fe" (destinata a parco, gioco e sport), pari a 2.945 mq, viene compensato dalla riduzione, pari a 2.987 mq, dell'area a servizi "F2" (destinata anch'essa a parco, gioco e sport);
- l'individuazione di una nuova rotatoria lungo la S.R. n. 589 a confine con il territorio del comune di Osasco, all'incrocio con la S.P. n. 158;
- la rettifica dell'area a servizi individuata in zona "Ai" del Piano;
- la modifica dell'art. 9 delle N.T.A. normando la possibilità di monetizzazione degli standards; resta inteso che la facoltà di monetizzare è relativa, unicamente, alla quota parte degli standards urbanistici previsti nel Piano Regolatore in eccedenza ai minimi di cui all'art. 21 della L.R. n. 56/77;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/03/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 12/02/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale del Comune di Garzigliana, adottato con deliberazione del C.C. n. 23 del 30/06/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Garzigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta